

# «PATENTE EUROPEA»

**Certificazione dei macchinisti addetti  
alla guida dei locomotori e treni sul  
sistema ferroviario della Comunità  
Europea (Direttiva 2007/59/CE)**

# Premessa



Il presente quadro sinottico riporta in forma schematica, le novità introdotte dalle nuove regole legislative in merito alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni.

L'obiettivo è quello di fare chiarezza, dove ve ne fosse bisogno, su eventuali dubbi o perplessità in merito alla Patente Europea.

La direttiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, mira ad armonizzare la certificazione dei macchinisti all'interno dell'Unione Europea, pur mantenendo un livello elevato di sicurezza.

Essa stabilisce le procedure per il conseguimento e la revoca delle licenze e dei certificati, specificando i compiti che devono essere svolti dalle autorità competenti degli Stati membri.

Tali disposizioni agevolano la mobilità dei macchinisti all'interno delle imprese ferroviarie tra Stati membri e nello stesso tempo costituiscono un'importante tutela delle figure professionali in ambito ferroviario.

I macchinisti in possesso della licenza e del certificato complementare armonizzato possono guidare i treni, a condizione che l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura incaricati del trasporto in questione siano in possesso di un certificato di sicurezza.

Il DLgs n°247 del 2010, di attuazione della direttiva 2007/59/CE, ha modificato in Italia il sistema di abilitazioni del settore e ha definito un formato uniforme della licenza e dei certificati complementari che autorizzano allo svolgimento delle mansioni di condotta.

L'ANSF con l'emanazione del Decreto n°8 del 2011, ha definito le procedure per il rilascio della licenza e i relativi oneri associati. Il Decreto è entrato in vigore il 16 settembre del 2011 e fissa al 14 gennaio 2017 il completo adeguamento alle norme.

Con il DLgs 247/2010 in Italia sono state recepite le norme europee per la condotta di locomotori e treni. In base a queste norme al personale di condotta saranno rilasciate delle “Licenze di guida” classificate in due categorie. Le due categorie possono essere suddivise in sottocategorie come si evince dalla tabella di pag. 10. Il sistema, in vigore dal 14.01.2012 prevede attualmente un periodo di 5 anni per la conversione delle vecchie patenti. Le nuove licenze sono invece rilasciate con le nuove norme.

Note:

Il macchinista possessore della licenza per poter circolare gli deve essere rilasciato il certificato complementare dall’IF o GI di cui il macchinista è dipendente o sotto contratto.

Il certificato complementare è conforme al certificato di sicurezza rilasciato all’IF ed è di proprietà della stessa.

Il macchinista può essere in possesso di un solo certificato complementare.

Es: se all’interno del Gruppo FS esistono 2 Imprese Ferroviarie (IF) certificate dall’ANSF ognuna con il proprio certificato di Sicurezza, il macchinista di un’impresa potrebbe lavorare per l’altra e viceversa in posizione di distacco. In questo caso al macchinista gli viene congelato il certificato complementare rilasciato dalla propria IF e gli viene rilasciato uno nuovo dall’IF che lo sta utilizzando.

# Dalla Patente Disp. RFI 31/00 alla «Patente Europea»

Dalla



**Patente Disposizione RFI 31/2000  
(proprietà dell'impresa ferroviaria)**

Alla



**Licenza europea DLgs 247/20  
(proprietà del macchinista)**

**OTTICA:**  
Agevolare la liberalizzazione del  
trasporto ferroviario e e del mercato del  
lavoro.

<p><b>3. CATEGORIA DI CONDOTTA</b> Completare le caselle per treni e automobili, quelle non pertinenti</p> <p>Observazioni:</p> <p><b>4. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b></p> <p><b>5. COMPETENZE LINGUISTICHE</b></p> <p>6. RESTRIZIONI</p>	<p><b>1. DATI DELL'OPERATORE DI LAVORO/DELL'ORGANISMO AGGIUDICATORE</b></p> <p>2. DATI DEL TITOLARE</p>	<p><b>CERTIFICATO COMPLEMENTARE</b> abilitato alle condotte e il materiale rotabile che il macchinista è abilitato a condurre in conformità della direttiva 2007/39/CE e della normativa nazionale applicabile</p>
--	---	--

**Certificato complementare DLgs 247/2010  
(proprietà dell'Impresa Ferroviaria)**



# «Patente Europea»

## Licenza Europea

- ◆ documento che attesta che il macchinista soddisfa le condizioni per quanto riguarda i requisiti medici e psicologici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale
- ◆ È di proprietà del titolare e valida su tutto il territorio della CE
- ◆ Viene rilasciata da ANSF che provvede anche per aggiornamento, modifica, rinnovo, emissione duplicato





# La Transizione

Percorsi formativi iniziati  
prima del 14.01.2012

Disp. RFI 31/00  
(PATENTI)  
Disp. RFI 55/06  
(REQUISITI SANIATRI)

- Emesse Patenti  
Disp.RFI – 31/00



Da 15.01.2012 al 13.01.2017

**TRANSITORIO**  
DLgs n. 247 del 30.12.2010  
Disp.RFI 31/00  
Disp.RFI 55/06

- Patenti Disp. RFI 31/00  
rimangono valide
- Emessi solo Licenza Europea e  
Certificato Complementare, fatta  
salva la formazione iniziata  
prima del 14.01.2012

Dal 14.01.2017

DLgs n. 247 del 30.12.2010  
(PATENTI E REQU. SANITARI)

- Patenti Disp.RFI 31/00 non  
più valide
- Emessi solo Licenza Europea  
e Certificato  
Coplevelmentare



# Il sistema patenti di Condotta

Direttiva CE 59/2007  
DLgs n.247 del 30.12.2010


Chiarimenti ANSF



Decreto ANSF n° 8/2011 del  
15.9.2011

Organizzazione Impresa Ferroviaria

## Organizzazione Trenitalia “COCS 46.3/DT DEL 21.7.2015”



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA  
PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

n. 46.3/DT del 31 lug 2015

“Processi organizzativi per l’acquisizione ed il mantenimento  
della Licenza Comunitaria e del Certificato Complementare  
per lo svolgimento delle attività di condotta”

La presente procedura definisce le responsabilità e le modalità operative per l’acquisizione ed il mantenimento della Licenza Comunitaria e per l’acquisizione, l’integrazione ed il mantenimento del Certificato Complementare per lo svolgimento delle attività di condotta sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, in ottemperanza al Decreto Legislativo n° 247 del 30.12.2010 e al Decreto ANSF 8/2011

Inoltre con riferimento alle abilitazioni rilasciate precedentemente all’entrata in vigore del Decreto ANSF sopra richiamato, definisce le responsabilità e le modalità operative per il mantenimento delle competenze nel periodo transitorio, nonché la conversione di dette abilitazioni nel nuovo modello di certificazione.

Annula e sostituisce la COCS 46.2/DT del 31 ott 2014.

FIRMATO  
Marco Caposciutti



# Gestione delle conversioni

## DLgs 247/2010 – art.27 comma c)

- ◆ Ansf decide, ove necessario, se sono necessari ulteriori esami e formazione supplementare per la conversione in Licenza e Certificato.

## Decreto ANSF 08/11 – art.2

- ◆ Per le patenti di condotta F,E e C la conversione è un atto formale legato alla completezza e alla congruità della documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti previsti (titolo di studio, idoneità fisica, idoneità psicoattitudinale) ad eccezione di quelli relativi alla formazione e al requisito professionale che si intendono assolti con il possesso, al momento di presentazione della domanda, di una patente dei suddetti tipi in corso di validità.
- ◆ Per le patenti di condotta B e D, la conversione è vincolata all'effettuazione di formazione aggiuntiva finalizzata all'acquisizione delle competenze dell'allegato V del DLgs 247/2010 e della relativa certificazione (ESAME)

-2011

Supplemento ordinario n. 15/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n.

### ALLEGATO V

#### CONOSCENZE PROFESSIONALI GENERALI E REQUISITI RELATIVI ALLA LICENZA

Gli obiettivi che seguono rientrano nel quadro della formazione generale:

- acquisizione della conoscenza e della pratica delle tecniche ferroviarie, compresi i principi in materia di sicurezza e la filosofia che è alla base delle normative di esercizio,
- acquisizione della conoscenza e delle procedure relative ai rischi legati all'esercizio ferroviario e ai differenti mezzi a disposizione per gestirli,
- acquisizione della conoscenza e della pratica con riferimento ai principi base di una o più modalità operative,
- acquisizione della conoscenza e della pratica con riferimento ai treni, alla relativa composizione e ai requisiti tecnici delle motrici, dei vagoni, delle carrozze e altri veicoli.

In particolare, il macchinista deve essere in grado di:

- valutare le condizioni concrete di esercizio del mestiere di macchinista, la sua importanza e le sue esigenze professionali e personali (periodi di lavoro prolungati, assenza da casa, ecc.),
- mettere in pratica le norme di sicurezza del personale,
- identificare i veicoli,
- conoscere e applicare in modo preciso un metodo di lavoro,
- individuare i vari documenti di riferimento e di applicazione (**Manuale di mestiere e Fascicolo di linea, come definiti nella STI «Esercizio e gestione del traffico», manuale di condotta, guida per la riparazione dei guasti, ecc.**),
- apprendere comportamenti compatibili con responsabilità di sicurezza essenziali,
- conoscere l'esistenza delle procedure in caso di incidenti nei quali sono coinvolte persone,
- distinguere i rischi legati all'esercizio ferroviario in generale,
- conoscere l'esistenza dei differenti principi della sicurezza della circolazione,
- applicare i principi fondamentali dell'elettrotecnica.

# Nuova licenza di guida europea per la guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della CE



## Tabella – Categorie

Categoria	Sottocategoria	A cosa Abilita	Note e limitazioni
A	---	A1 + A2 + A3 + A4 + A5	Manovre-Mezzi di trazione di servizio
A	1	Locomotori da manovra	---
A	2	treni adibiti a lavori (manutenzione ferroviaria)	---
A	3	Veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione	---
A	4	Qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra	---
A	5	Servizi o materiale rotabile non inclusi nelle cat.A1,A2,A3, e A4.	Va indicato il servizio o il mezzo speciale per il quale è valida la licenza
B	---	B1 + B2	Treni Commerciali
B	1	Trasporto di Passeggeri	---
B	2	Trasporto di Merci	---

A CURA DI V.M.